Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/2051(INL)

10.2.2023

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

Proposte del Parlamento europeo per quanto riguarda la modifica dei trattati
(2022/2051(INL))

Relatore per parere: Juan Fernando López Aguilar

(Iniziativa – articolo 47 del regolamento)

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

Libertà civili, giustizia e affari interni: considerazioni orizzontali

1. sostiene le proposte avanzate dalla plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa ("Conferenza") del 9 maggio 2022 in relazione al settore delle libertà civili, della giustizia e degli affari interni[1]; ribadisce il proprio sostegno a favore di un seguito adeguato alla Conferenza, al fine di realizzare le sue conclusioni e le aspettative dei cittadini; invita l'Unione a sostenere in modo più sistematico lo Stato di diritto e la democrazia, a garantire la protezione dei diritti fondamentali e a controllare il rispetto di tutti i valori sanciti dall'articolo 2 TUE, sia nell'adesione di nuovi membri che in tutte le politiche dell'Unione e in tutti gli Stati membri; ricorda che la piena attuazione di molte delle misure proposte dalla Conferenza non richiederebbe modifiche dei trattati, bensì modifiche legislative e/o una migliore attuazione della legislazione esistente;

2. fa osservare che l'adozione di numerose proposte legislative nei settori della libertà, della sicurezza e della giustizia è stata lenta o addirittura bloccata, nonostante l'urgente necessità di agire; invita la Commissione a basarsi sui vari studi del servizio Ricerca del Parlamento europeo che esaminano il costo dell'inazione a livello europeo negli ambiti in questione[2]; chiede la sostituzione dei requisiti di unanimità per l'adozione della legislazione in questi settori nei trattati, compreso il ricorso alle clausole passerella, con procedure di voto a maggioranza, e il ricorso sistematico alla procedura legislativa ordinaria, al fine di migliorare la capacità di azione dell'Unione; ritiene che, data la particolare delicatezza di tali questioni, qualsiasi modifica dei citati requisiti di voto in seno al Consiglio dovrebbe garantire un giusto equilibrio tra le "ponderazioni" dei voti, in modo da tutelare gli interessi dei paesi più piccoli;

3. ritiene che l'eventuale modifica della suddivisione delle competenze tra Unione e Stati membri nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia debba rispettare pienamente i principi sanciti dal titolo I del TUE, in particolare gli articoli 2, 4, paragrafo 2, 4, paragrafo 3, 5 e 6;

4. sottolinea che l'articolo 68 TFUE è stato utilizzato come giustificazione di un diritto d'iniziativa de facto da parte del Consiglio europeo nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; sottolinea che l'adozione di programmi operativi pluriennali da parte del Consiglio europeo in questo settore senza alcun obbligo di consultare il Parlamento o la Commissione dovrebbe essere riveduta tenuto conto dell'incidenza particolarmente importante di tali politiche sui diritti fondamentali dei cittadini; chiede che tale competenza sia conferita al Parlamento e al Consiglio su un piano di parità;

[1] In particolare le proposte seguenti: 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, e 45.
[2] Per una panoramica, cfr. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631730/EPRS_BRI (2019) 631730_EN.pdf.

Democrazia, Stato di diritto e protezione dei diritti fondamentali

5. sottolinea che l'articolo 7 TUE, il principale strumento politico dell'Unione per affrontare e annullare le minacce e le violazioni sistemiche dello Stato di diritto negli Stati membri, è stato del tutto inefficace in quanto la situazione dello Stato di diritto si è ulteriormente deteriorata dall'attivazione della procedura sia in relazione alla Polonia che all'Ungheria;[3] ritiene pertanto necessario riformare l'articolo 7 TUE come segue: modificare le soglie di voto del Consiglio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, passando dalla maggioranza dei quattro quinti al voto a maggioranza qualificata, e abolire il requisito dell'unanimità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, TUE; esigere che il Consiglio inviti un rappresentante dell'organo che ha presentato la proposta motivata a illustrarla, informi in modo completo e tempestivo, in ogni fase della procedura, l'istituzione che fa scattare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE[4], organizzi almeno due audizioni per ciascun paese interessato ogni semestre in maniera regolare, strutturata e aperta e formuli raccomandazioni specifiche per paese e ne valuti l'attuazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE; coinvolgere il Parlamento e la Commissione nell'elaborazione delle modalità per le audizioni ex articolo 7, paragrafo 1, TUE[5]; consentire al Parlamento di attivare l'articolo 7, paragrafo 2, TUE; indicare che gli Stati membri, la Commissione e il Parlamento valutano la possibilità di attivare l'articolo 7, paragrafo 2, TUE se la durata della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE supera i cinque anni; precisare inoltre i diritti derivanti dall'applicazione dei trattati che possono essere sospesi a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, TUE, compreso il diritto di esercitare la presidenza del Consiglio; 4 invitare l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) a fornire il proprio contributo durante le audizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

6. constata la mancanza di iniziativa o di azioni efficaci da parte della Commissione, anche sotto forma di azioni per infrazione, per far fronte alle violazioni o alla mancata applicazione del diritto dell'Unione nei settori della libertà, della sicurezza e della giustizia, nonostante le prove di un deterioramento della situazione in diversi Stati membri; osserva che i propri ripetuti inviti ad agire sono rimasti senza risposta; considera pertanto necessario rafforzare gli strumenti a disposizione del Parlamento per controllare le attività della Commissione in materia di monitoraggio e applicazione del diritto dell'Unione;

7. osserva che attualmente i trattati non contengono una base giuridica per introdurre una legislazione per difendere e promuovere i valori comuni espressi all'articolo 2 TUE, e tale assenza ha gravemente limitato l'Unione nella creazione di meccanismi adeguati ed efficaci per porre rimedio alle minacce nazionali ai valori comuni e alle violazioni degli stessi; ritiene essenziale per la protezione di tutti che l'Unione abbia la capacità di affrontare efficacemente qualsiasi arretramento democratico negli Stati membri;

[3] Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria (2020/2513(RSP)); Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2022 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, relative a Polonia e Ungheria (2022/2647(RSP)).

[4] Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria (2020/2513(RSP)).

[5] Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali.

chiede l'inclusione di una disposizione, che consentirebbe all'Unione, attraverso la procedura legislativa ordinaria, di introdurre nuovi meccanismi per il monitoraggio strutturale e la valutazione degli sviluppi per quanto riguarda i valori di cui all'articolo 2 TUE in ciascuno Stato membro e la loro attuazione; tali meccanismi dovrebbero includere relazioni annuali che valutino se vi siano state carenze, un rischio di violazione grave o un'effettiva violazione dei valori di cui all'articolo 2 TUE in ciascuno Stato membro, raccomandazioni specifiche per paese accompagnate da scadenze di attuazione, obiettivi e azioni concrete da adottare, nonché parametri di riferimento per misurare i progressi, e come collegarli alle pertinenti misure di esecuzione; ritiene che tale disposizione dovrebbe consentire l'istituzione di ulteriori meccanismi di applicazione, comprese opportune misure finanziarie che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dovrà adottare, quali la sospensione degli impegni e dei pagamenti, anche nei casi in cui non vi sia un legame diretto con la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; sottolinea che l'istituzione di tale meccanismo contribuirà a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, migliorando in tal modo il funzionamento del principio del riconoscimento reciproco;

8. chiede l'inclusione della Carta dei diritti fondamentali come secondo capo del trattato sull'Unione europea, affinché i diritti e le libertà fondamentali occupino un ruolo più importante nei trattati istitutivi; chiede l'inclusione nei trattati di una disposizione orizzontale sui diritti fondamentali analoga agli articoli 8, 9 e 10 TFUE, in modo da integrare l'obbligo orizzontale dell'Unione di incorporare più esplicitamente una prospettiva relativa ai diritti fondamentali in tutte le politiche a tutti i livelli e in tutte le fasi, chiedendo in tal modo ai colegislatori, come a tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione, di rispettare i diritti fondamentali dell'UE e promuoverne l'applicazione in tutte le loro attività; ritiene inoltre necessario rendere obbligatoria per le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione l'inclusione di meccanismi di monitoraggio dei diritti fondamentali e le relative clausole di valutazione, che dovrebbero contenere obiettivi e parametri chiari, in particolare quando si legifera in settori politici sensibili ai diritti fondamentali, compreso lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (integrazione rafforzata dei diritti fondamentali);

9. ricorda che le aspettative dei cittadini, espresse in occasione della Conferenza, vanno oltre la rigorosa interpretazione dell'articolo 51, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali, secondo cui la Carta si applica agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione, e che l'obiettivo dovrebbe essere quello di rendere i diritti fondamentali quanto più efficaci possibile; chiede, quindi, un ampiamento dell'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione agli Stati membri; ritiene che, a tal fine, l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta potrebbe essere riveduto in modo da stabilire che i diritti riconosciuti dalla Carta dovrebbero proteggere le persone tutte le volte che gli Stati membri agiscono nell'ambito di una competenza dell'Unione, esclusiva o concorrente, anche se tale competenza non è ancora stata esercitata dall'Unione;[6]

10. chiede l'elaborazione di uno statuto della cittadinanza europea che preveda diritti e

[6] Alla luce delle conclusioni dell'AG Sharpston del 30 settembre 2010 nella causa C-34/09, *Zambrano*.

libertà specifici per i cittadini, il che renderebbe i valori e i diritti europei più tangibili per i cittadini dell'Unione;

11. sottolinea che la cittadinanza dell'Unione è concessa sulla base della cittadinanza di uno Stato membro, il che limita l'accesso ai diritti in essa contenuti per i cittadini di paesi terzi che risiedono nel territorio dell'UE, come i cittadini di paesi terzi con status di soggiornanti di lungo periodo nell'UE; chiede una revisione dell'articolo 20 TFUE introducendo un nuovo paragrafo 20, paragrafo 2 bis, secondo cui, fatta salva la competenza degli Stati membri a concedere la cittadinanza, il godimento dei diritti di cui all'articolo 20, paragrafo 2, dovrebbe essere esteso ai cittadini di paesi terzi residenti nel territorio dell'UE, compresi i cittadini di paesi terzi con status di soggiornante di lungo periodo dell'UE; chiede che i trattati vietino i programmi per la concessione della cittadinanza in cambio di investimenti, in virtù dei quali la cittadinanza nazionale, insieme alla cittadinanza dell'UE, è offerta a cittadini di paesi terzi in cambio di considerazioni principalmente finanziarie;

12. osserva che alcuni Stati membri non concedono ai loro cittadini residenti in altri Stati membri il diritto di voto alle elezioni nazionali; ritiene contrario ai valori democratici europei che, di conseguenza, tali cittadini dell'UE siano privati del diritto di voto per aver esercitato il loro diritto fondamentale alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'UE; invita a sancire nei trattati il principio secondo cui ogni cittadino dell'UE ha diritto di voto alle elezioni locali, regionali, nazionali ed europee;

13. invita a istituire la FRA quale autorità indipendente per i diritti umani, simile alle istituzioni nazionali per i diritti umani e in linea con i principi di Parigi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1993, al fine di proteggere e promuovere la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tutte le politiche e pratiche delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione; ritiene che ciò richieda una base giuridica nei trattati per l'istituzione di un'Autorità dell'Unione europea per i diritti fondamentali, che ne sancisca l'indipendenza e introduca la procedura legislativa ordinaria per l'adozione e la modifica del suo mandato; invita la nuova autorità a proporre ricorsi a norma dell'articolo 263 TFUE per violazione della Carta; chiede di ampliare il suo mandato, compresa la gestione delle denunce e la consultazione obbligatoria da parte della Commissione della FRA in sede di elaborazione di proposte di atti legislativi o raccomandazioni che hanno un impatto sui diritti fondamentali;

14. ritiene necessario autorizzare il Garante europeo della protezione dei dati a proporre ricorsi a norma dell'articolo 263 TFUE per violazione del diritto alla protezione dei dati;

15. chiede l'introduzione nel TFUE di una nuova competenza concorrente dell'Unione per l'istituzione di un quadro giuridico efficace contro la disinformazione;

16. deplora fortemente che la legislazione orizzontale dell'UE sull'attuazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, da disabilità, età o orientamento sessuale non sia ancora stata adottata dalla proposta della Commissione del 2008 a causa di un blocco in sede di Consiglio, malgrado i ripetuti inviti del Parlamento; ritiene, pertanto, necessario che

l'azione dell'UE per combattere le discriminazioni sulla base dell'articolo 19 TFUE sia intrapresa secondo la procedura legislativa ordinaria, al fine di garantire un livello minimo uniforme di protezione all'interno dell'Unione per le persone discriminate; chiede che l'articolo 19 TFUE includa anche i motivi di genere, identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali, origine sociale, caratteristiche genetiche, lingua, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio e nascita, nonché discriminazione intersezionale;

17. chiede di includere all'articolo 8 TFUE un riferimento alle disuguaglianze di genere e l'obbligo per l'Unione di mirare, nelle sue diverse politiche, a combattere tutti i tipi di violenza di genere, anche adottando tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime;

18. chiede di introdurre all'articolo 10 TFUE i motivi di genere, identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali, nonché tutti gli altri motivi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della Carta, vale a dire il colore, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di altro genere, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio e la nascita, affinché l'Unione combatta la discriminazione nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e attività;

19. chiede di includere all'articolo 21, paragrafo 1, della Carta, del genere, dell'identità di genere, dell'espressione di genere e delle caratteristiche sessuali, al fine di vietare altresì esplicitamente la discriminazione fondata su tali motivi;

20. sottolinea che l'articolo 2 TUE include esplicitamente i diritti delle persone appartenenti a minoranze tra i principi costituzionali dell'Unione; chiede azioni, compresa la legislazione dell'UE, per proteggere le persone appartenenti a minoranze e proteggere le culture e le lingue delle minoranze nazionali e linguistiche tradizionali (EM 26 PPE); chiede altresì all'Unione di aderire alla Carta europea per le lingue regionali o minoritarie e alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali;

21. ritiene necessario garantire il diritto di accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti in tutta l'UE; chiede di includere in un nuovo articolo della Carta dei diritti fondamentali il diritto di ogni persona all'autonomia fisica, all'accesso libero e informato alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti e a tutti i servizi sanitari correlati, senza discriminazioni, compreso un aborto sicuro e legale; chiede di sostituire l'articolo 4, paragrafo 2, lettera k), TFUE con "problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica e tutela della salute umana, compresi la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti";

22. chiede di includere l'obiettivo climatico nell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali;

23. chiede che le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali siano adottate secondo la procedura legislativa ordinaria;

Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione

24. ribadisce gli obiettivi e i principi generali sui quali si basano le politiche comuni in

materia di frontiere, asilo e immigrazione nei trattati, quali la libera circolazione senza controlli alle frontiere interne e un'efficiente gestione comune delle frontiere ai sensi dell'articolo 67, dell'articolo 77 e dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) TFUE, il non respingimento ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, TFUE, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi, la lotta contro la migrazione irregolare e la tratta di esseri umani, o il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 80 TFUE, che dovrebbe essere utilizzato come base giuridica complementare per la legislazione a norma di tale capo del trattato;

25. ritiene che tali elementi costituiscano una solida base per rispondere agli inviti dei cittadini espressi in occasione della Conferenza[7], tra cui il rafforzamento del ruolo dell'UE in materia di migrazione legale, asilo, lotta alla migrazione irregolare, combattendo la tratta di essere umani e gestione adeguata delle frontiere comuni dell'Unione europea, nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché la riforma del sistema europeo comune di asilo e l'applicazione uniforme di norme comuni in tutti gli Stati membri sull'accoglienza dei migranti e il miglioramento delle politiche di integrazione in tutti gli Stati membri;

26. sottolinea tuttavia che l'azione a livello di UE rimane incompleta principalmente a causa dello squilibrio istituzionale tra i colegislatori; raccomanda pertanto che la procedura legislativa ordinaria si applichi a tutte le politiche dell'Unione in materia di controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, anche per la valutazione dell'attuazione di tali politiche (articolo 70 TFUE); chiede che maggiori competenze siano condivise tra l'UE e gli Stati membri per perseguire gli obiettivi di cui al Capo II del titolo V del TFUE e nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche per quanto riguarda le misure di integrazione, che non sono attualmente coperte anche se l'integrazione e l'inclusione dei cittadini di paesi terzi è fondamentale per il successo degli impegni volti a sviluppare norme comuni sul loro arrivo e il loro soggiorno nell'UE e costituiscono un elemento chiave dell'attuazione del sistema europeo comune di asilo;

Cooperazione giudiziaria in materia penale e cooperazione di polizia.

27. ritiene che misure legislative di natura orizzontale che stabiliscano principi per la definizione di norme minime nel diritto penale dell'UE rafforzerebbero la fiducia reciproca tra gli Stati membri, migliorando in tal modo l'efficacia della cooperazione giudiziaria nel rispetto del principio di sussidiarietà; chiede l'introduzione di una competenza dell'Unione nell'articolo 82 TFUE per stabilire standard minimi di detenzione cautelare e condizioni di custodia, nonché norme minime sull'ammissibilità delle prove, nel pieno rispetto del diritto a un processo equo nei procedimenti penali; chiede di modificare i trattati al fine di codificare la giurisprudenza della CGUE per quanto riguarda la limitazione, in situazioni eccezionali, del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie emesse da uno Stato membro in caso di carenze sistemiche o generalizzate che interessano il sistema giudiziario di tale Stato membro;

28. chiede un maggiore coinvolgimento del Parlamento nell'ambito della procedura legislativa speciale di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, in relazione

[7] Raccomandazioni nn. 41-45, cfr. https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20220509RES29121/20220509RES29121.pdf

all'identificazione di nuove sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transfrontaliera; chiede di includere la criminalità ambientale, i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio e la violenza di genere nell'elenco degli "eurocrimini";

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione	6.2.2023
Esito della votazione finale	+: 35 –: 18 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Theresa Bielowski, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Annika Bruna, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cornelia Ernst, Maria Grapini, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Patryk Jaki, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Isabel Santos, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Susanna Ceccardi, Gwendoline Delbos-Corfield, José Gusmão, Dietmar Köster, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemec, Janina Ochojska, Anne-Sophie Pelletier, Thijs Reuten, Axel Voss
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Aurélia Beigneux, Milan Brglez, Katalin Cseh, Marie Dauchy, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Tomasz Frankowski, Vlad Gheorghe, Martin Hojsík, Max Orville, Mounir Satouri

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

35	+
S&D	Katarina Barley, Milan Brglez, Paolo De Castro, Maria Grapini, Evin Incir, Łukasz Kohut, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Theresa Bielowski, Matjaž Nemec, Thijs Reuten, Isabel Santos, Elena Yoncheva
Renew	Katalin Cseh, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vlad Gheorghe, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Max Orville, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu
Verts/ALE	Patrick Breyer, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Mounir Satouri, Tineke Strik
The Left	Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo

18	-
PPE	Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, José Manuel Fernandes, Tomasz Frankowski, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Alessandra Mussolini, Janina Ochojska, Paulo Rangel, Axel Voss, Javier Zarzalejos
ID	Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Susanna Ceccardi, Marie Dauchy, Tom Vandendriessche
ECR	Patryk Jaki
NI	Milan Uhrík

0	0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti